

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CENTRALIZZATA TRIENNALE DI ARTICOLI DI VETRO PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA.

CIG 8698182ED8

Con la presente scrittura privata redatta su supporto informatico e sottoscritta mediante apposizione di firma digitale, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

- xxxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica in Perugia, Piazza dell’Università n. 1, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e pertanto in rappresentanza dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA, con sede in Perugia, Piazza dell’Università n. 1, legittimato alla stipula del presente atto in forza di quanto disposto con delibera del ____del _____, d’ora innanzi denominata “Università” (c.f. n. 00448820548);

E

- sig. XXXXXXX, nato a XXXX il XX XXXXXX XXXXXXX, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante della Società XXXXXX con sede legale in XXXXX (P. IVA), d’ora innanzi denominata “Società”;

PREMESSO

- che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2021 è stato autorizzato l’esperimento di una procedura aperta sopra soglia

comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, volto alla stipula di un accordo quadro con più fornitori, con possibilità di rilancio competitivo, per la fornitura centralizzata triennale di articoli di vetro ed è stato altresì approvato il relativo Capitolato speciale per l'affidamento di detta fornitura;

- che con DDG n. 72 del 12.04.2021 sono stati approvati tutti gli atti di gara;

- che la gara è stata indetta con bando spedito alla GUUE in data in data 14.04.2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16.04.2021, V serie speciale – contratti pubblici n. 43 e in pari data sul profilo di committente dell'Ateneo;

- che con DDG n. xx del xx.xx.xxxx è stata approvata la proposta di aggiudicazione e la procedura è stata aggiudicata alla Società;

- che sono state verificate le dichiarazioni sostitutive prestate dalla Società in fase di gara, risultando veritiere;

- che il possesso dei requisiti della Società è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del Procedimento in data xx xxxxxx xxxx, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

- che, nell'ambito dei controlli prescritti dal D.Lgs. 159/2011, in data xx xxxx xxxx, l'Università ha provveduto a richiedere il rilascio della documentazione antimafia presso la Banca Dati Nazionale unica della

documentazione Antimafia (B.D.N.A.);

- che in data xx xxxx xxxx è stato scaricato sulla BDNA il relativo certificato;

- che la Società ha presentato polizza xxxxxxxxxxxxxxxx a titolo di costituzione di cauzione definitiva, ed ha provveduto al versamento delle spese contrattuali;

TANTO PREMESSO

Si conviene e stipula quanto segue:

ART.1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo quadro

L'Università affida alla Società, che accetta, la fornitura di articoli di vetro per le esigenze delle Strutture dell'Università degli Studi di Perugia come dettagliatamente descritto nel capitolato speciale che si allega al presente contratto sub. Lett. "A" per costituirne parte integrante e sostanziale. La Società dovrà provvedere all'espletamento delle prestazioni richieste con la massima diligenza, impegnandosi ad eseguire le singole forniture secondo le caratteristiche dei prodotti come indicati nell'all. A) "Specifiche tecniche e quantità prodotti" al Capitolato speciale, che sebbene non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, nonché secondo le modalità di svolgimento esplicitate nel Capitolato speciale predetto.

Art. 3 – Penali

L'Università si riserva il potere di indirizzo e di controllo in ordine al corretto adempimento dell'accordo quadro. In particolare la Società dovrà adempiere alle prestazioni richieste secondo la modalità e la tempistica dettagliata nel Capitolato speciale. Qualora si verificassero, da parte della Società, inadempienze relativamente anche ad una sola delle disposizioni contenute nel presente accordo quadro e/o nel capitolato speciale o di qualsiasi norma vigente in materia, o tali da far ritenere insoddisfacente la fornitura, l'Università è legittimata all'applicazione delle penali nei casi e con le modalità indicate all'art. 13 del Capitolato speciale.

Art. 4 - Durata dell'accordo quadro

Il presente accordo quadro ha durata di 36 mesi a partire dalla data di stipula. L'accordo potrà avere una minore durata determinata dall'esaurimento del suo valore economico. Nel caso in cui, al termine dei 36 mesi non sia stato esaurito l'intero importo contrattuale, l'Università si riserva la facoltà di prorogare l'accordo alle stesse condizioni per un massimo di 6 mesi, secondo le modalità indicate all'art. 3 del Capitolato speciale. E' escluso il rinnovo tacito.

Art. 5 - Importo dell'accordo quadro

L'importo complessivo massimo erogabile per il presente accordo quadro, per la durata di 36 mesi è stimato in € 300.000,00 (trecentomilaeuro/00) più I.V.A.. Ogni ordine verrà fatturato singolarmente e il costo della singola fornitura sarà determinato dal costo di ogni singolo prodotto - risultante dal foglio di calcolo che che si

allega sub lett. B) per costituirne parte integrante e sostanziale - per le quantità ordinate così come ribassato dalla Società in sede di gara. La percentuale di sconto offerta e risultante dal foglio di calcolo sarà applicata altresì a tutti i prodotti presenti nel catalogo del fornitore ma non compresi nell'all. A) "Specifiche tecniche e quantità prodotti" al Capitolato speciale. Con i costi di ogni singolo prodotto così come ribassati, la Società ritiene compensati tutti gli oneri derivanti dal presente accordo quadro e tutto quanto occorra per fornire la fornitura completa in ogni sua parte. La Società nulla avrà a pretendere per il fatto che l'importo complessivo della fornitura in trattazione non raggiunga l'importo massimo stimato.

Art. 6 Assegnazione contratti specifici

A discrezione dei punti ordinanti i singoli contratti specifici o ordini verranno affidati nel seguente modo:

1. per i prodotti compresi nell'allegato A) "Specifiche tecniche e quantità prodotti", il Punto Ordinate potrà avvalersi di una delle seguenti opzioni:

1.1 Ai 4 operatori economici con i quali è stato stipulato l'accordo quadro potranno essere direttamente affidate le singole forniture tramite buono d'ordine da trasmettere a mezzo Pec come indicato all'art. 5 del Capitolato speciale. Il Punto Ordinate potrà valutare, a suo insindacabile giudizio, il miglior prezzo per l'intera fornitura di cui necessita o per sottoinsiemi di essa. Il Punto Ordinate potrà inviare soltanto un buono per l'intera fornitura confrontando il totale del costo della fornitura tra i 4 operatori economici firmatari dell'accordo quadro

oppure dividere tale fornitura in distinti buoni contenenti i prezzi più bassi formulati dai 4 operatori economici.

1.2 Richiesta via Pec dei Punti Ordinanti di un rilancio competitivo sull'offerta economica fatta in sede di selezione riferita ad un sottoinsieme di prodotti e per quantità definite. Tutti gli altri elementi della fornitura rimarranno invariati. Per poter essere accettato il rilancio dovrà prevedere condizioni pari o migliori rispetto a quelle contenute nell'accordo quadro. Le condizioni migliorative varranno solo per la specifica fornitura oggetto di rilancio. Il rilancio dovrà essere inoltrato come reply alla Pec di richiesta entro 3 giorni lavorativi o diversa maggiore scadenza stabilita dal Punto Ordinate. Nel caso in cui il rilancio competitivo non dovesse sortire miglioramenti delle offerte, il Punto Ordinate potrà abbandonare l'opzione 1.2 e usare l'opzione 1.1.

2. per i prodotti non compresi nell'allegato A) "Specifiche tecniche e quantità prodotti", il Punto Ordinate potrà avvalersi della seguente opzione: confronto tra i prezzi di listino degli operatori economici firmatari dell'accordo quadro al netto della percentuale di sconto risultante dal foglio di calcolo. Il Punto Ordinate potrà valutare, a suo insindacabile giudizio, il miglior prezzo dell'intera fornitura di cui necessita o per sottoinsiemi di essa.

Si ricorda che l'offerta economica, presentata in sede di selezione degli operatori economici per la sottoscrizione dell'accordo quadro, non è modificabile se non in sede di rilancio competitivo.

In via residuale, la singola fornitura (contratto specifico) sarà richiesta tramite buono d'ordine da trasmettere a mezzo Pec come indicato all'art.

5 del Capitolato speciale, al fornitore che pur non avendo offerto il prezzo più basso, dispone di uno o più prodotti (compresi o non nell'allegato A "Specifiche tecniche e quantità prodotti"), ritenuti "infungibili" dalla Struttura interessata (per esigenze di continuità della ricerca, per specifiche esigenze tecniche ...), previa determinazione debitamente motivata della stessa, senza che gli altri operatori economici possano sollevare eccezioni di alcun tipo.

Art. 7 – Pagamento

I pagamenti saranno effettuati per ogni singola fornitura in un'unica soluzione posticipata, previa attestazione di regolare esecuzione della fornitura effettuata da ciascun responsabile dei punti ordinanti dell'Ateneo e verifica della regolarità del DURC. Il pagamento del corrispettivo, previa presentazione di fattura elettronica, sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardo sui pagamenti, alla Società saranno dovuti gli interessi legali vigenti.

Art. 8 - Cauzione definitiva e manleve

La cauzione definitiva viene stabilita in euro XXXXXXXXXXXXXXX in applicazione di quanto disposto dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e viene costituita mediante XXXXXXXXXXXXXXX. In caso di decurtazione dell'ammontare della garanzia, per fatti imputabili alla Società, essa è obbligata a reintegrare la cauzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'escussione. L'Università darà l'assenso allo svincolo della cauzione soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'Università stessa e la Società tutti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto e comunque non prima di 6 (sei) mesi dalla

scadenza dell'accordo quadro.

L'Università non è in alcun modo responsabile per i disservizi ed i danni causati a terzi dal fornitore. Quest'ultimo si impegna ad adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e cose, restando a suo completo carico il risarcimento di eventuali danni cagionati dal proprio personale all'Amministrazione e a terzi.

Art. 9 – Ulteriori oneri a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è altresì tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegna ad effettuare quanto previsto dall'art. 11 lett. B del Capitolato speciale. Per il presente accordo non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (D.U.V.R.I.); pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero).

Art. 10 – Responsabile della fornitura

La Società designa quale responsabile della fornitura per la propria impresa il/la xxxxxx (recapito telefonico mobile xxxxxxxxxxxx recapito telefonico fisso xxxxxxxxxxxx indirizzo e-mail xxxxxx). Tutte le comunicazioni, comprese le diffide e qualsiasi altra notifica, si intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate esclusivamente a detto responsabile. Il Responsabile dovrà essere costantemente reperibile, in particolare, per assicurare le consegne urgenti, si richiama in proposito l'art. 5 punto 4 del Capitolato speciale. In caso di assenza o impedimento del coordinatore la Società designa quale sostituto il/la xxxxxxxxxxxx (recapito telefonico mobile xxxxxxxxxxxx recapito telefonico fisso

xxxxxxxxx, indirizzo e-mail xxxxxx).

Art. 11 – Elezione di domicilio

Ai fini del presente accordo quadro la Società elegge il proprio domicilio presso la sua sede legale, sita in xxxxxxxx via xxxxxxxxxxxx (recapito telefonico xxxxxxxxxxxx; recapito telefax xxxxxxxxxxxx).

Art. 12 – Divieto di cessione dell'accordo quadro

L'accordo quadro non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa

Qualora nel corso dell'accordo quadro vengano accertate gravi inadempienze o gravi negligenze nell'esecuzione degli obblighi previsti e nella qualità delle prestazioni l'Università procederà su proposta del RUP, alla risoluzione dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c., come espressamente previsto all'art. 14 del Capitolato speciale. Il contratto potrà essere altresì risolto ai sensi dell'art. 1373 del c.c. con preavviso di almeno 15 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Appaltatore, della relativa comunicazione e per sopravvenienza di Convenzioni Consip come previsto dall'art. 15 del Capitolato speciale.

Art. 14 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il sig. xxxxxxxxxxxx è il soggetto legittimato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo del presente contratto, in quanto autorizzato ad operare sul conto corrente dedicato. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT xxxxxxxxxxxxxxxx acceso presso xxxxxxxxxxxx, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato all'Università, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell'accordo quadro.

Art. 15 – Variazione o modifica della ragione o denominazione sociale.

Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate all'Università. La comunicazione deve essere corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

Art. 16 - Foro competente

Il Foro di Perugia è competente per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto.

Art. 17 – Spese contrattuali

Tutte le spese del presente atto e conseguenti, comprese quelle di

registrazione, cedono a carico della Società. Il presente atto è soggetto ad I.V.A al 22%.

Art. 18 – Sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c.

La società dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare espressamente gli articoli: 2 (oggetto dell'accordo quadro); 3 (penali); 4 (durata dell'accordo quadro); 5 (importo dell'accordo quadro); 6 (assegnazione contratti attuativi); 7 (pagamento); 8 (cauzione definitiva e manleve); 9 (ulteriori oneri a carico dell'appaltatore); 10 (responsabile della fornitura); 11 (elezione di domicilio); 12 (divieto di cessione dell'accordo quadro); 13 (clausola risolutiva espressa); 14 (obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari); 15 (variazione o modifica della ragione o denominazione sociale); 16 (foro competente); 17 (spese contrattuali) 18 (sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c.). A tal fine, a conferma, sottoscrive l'apposita dichiarazione che si allega al presente atto sotto la lettera "C", per costituirne parte integrante e sostanziale.

IL DIRIGENTE

LA SOCIETA'

Allegato "C" SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CENTRALIZZATA TRIENNALE DI ARTICOLI DI VETRO PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA. CIG: 8698182ED8

DICHIARAZIONE

ai fini della sottoscrizione ex artt.1341 e 1342 c.c., redatta su supporto informatico e sottoscritta mediante apposizione di firma digitale

Il sig. XXXXXXX, nato a XXXX il XX XXXXXX XXXXXXXX, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante della Società XXXXXX con sede legale in XXXXX (c.f.), d’ora innanzi denominata "Società";

DICHIARA

con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare espressamente gli articoli: 2 (oggetto dell’accordo quadro); 3 (penali); 4 (durata dell’accordo quadro); 5 (importo dell’accordo quadro); 6 (assegnazione contratti attuativi); 7 (pagamento); 8 (cauzione definitiva e manleve); 9 (ulteriori oneri a carico dell’appaltatore); 10 (responsabile della fornitura); 11 (elezione di domicilio); 12 (divieto di cessione dell’accordo quadro); 13 (clausola risolutiva espressa); 14 (obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari); 15 (variazione o modifica della ragione o denominazione sociale); 16 (foro competente); 17 (spese contrattuali) 18 (sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c.). del contratto relativo a procedura aperta per l’affidamento della fornitura centralizzata triennale di articoli di vetro per le esigenze delle Strutture dell’Università degli

Studi di Perugia - CIG 8698182ED8 - redatto su supporto informatico e
sottoscritto mediante apposizione di firma digitale.

LA SOCIETA'